



Azienda Unità Sanitaria Locale  
Bologna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

PROPOSTA  
PER

## Affidamento del Servizio di Diagnostica Accreditata

### **7. Bozza del Contratto di Locazione e Sublocazione**



**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE  
DI BOLOGNA**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE DI PARTE DEGLI IMMOBILI SEDE  
DEI PRESIDI DI CASALECCHIO DI RENO, PIEVE DI CENTO, MOLINELLA, S. PIETRO  
IN CASALE E CREVALCORE**

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

l'**Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna** ("**AUSL**" o "**Azienda**" o "**Locatore**" o "**Concedente**"), con sede in Bologna, Via Castiglione n. 29, P. IVA e C.F. 02406911202, rappresentata da ....., in qualità di ....., non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda, giusti poteri attribuitigli con deliberazione del Direttore Generale ..... ed in esecuzione della propria determinazione n. ...., domiciliato per la carica in Bologna, presso la sede dell'Azienda;

E

(...) ("**Società**" o "**Conduttore**" o "**Concessionario**"), con sede in (...), Via (...), n. (...), P. IVA (...), nella persona di (...), che agisce in qualità di rappresentante legale della Società;

(congiuntamente le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- Con gara, indetta dall'AUSL in data (...), a seguito della approvazione di una proposta a iniziativa privata ex art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (il "**Codice**"), è stata aggiudicata alla Società la concessione di servizi, avente ad oggetto "*Affidamento dei Servizi di Diagnostica Accreditata*" (la "**Concessione**");
- oggetto specifico della Concessione è l'erogazione di prestazioni diagnostiche di radiologia tradizionale, densitometria ossa, diagnostica senologica, ecografia ed *ecocolor doppler*, per pazienti ambulatoriali in regime di elezione ed urgenza (il "**Servizio**"), comprensivo delle prestazioni funzionali allo svolgimento dello stesso (le "**Prestazioni Funzionali**"), quali individuate nel capitolato disciplinante le modalità di erogazione dello stesso (il "**Capitolato Servizi**");
- il Servizio sarà svolto in regime di accreditamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8-*quater* del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. (il "**D.Lgs. 502**") e dalle vigenti disposizioni regionali in materia (l' "**Accreditamento**"), essendo finalizzato all'esercizio di attività sanitarie per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale (il "**SSN/SSR**");
- oltre alle attività incluse nel Servizio, comprensive delle Prestazioni Funzionali, il Concessionario potrà svolgere altre prestazioni sanitarie, non a carico del SSN/SSR - previo ottenimento della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 8-*ter* del D.Lgs. 502, se necessaria -, nei medesimi locali utilizzati per il Servizio, e compatibilmente con la prestazione di quest'ultimo, in conformità con quanto previsto dal Capitolato Servizi (le "**Attività Private Autorizzate**");
- ai fini dell'erogazione del Servizio - e delle eventuali Attività Private Autorizzate -, la Società ha la necessità di disporre di locali adeguati (i "**Locali**") presso i presidi dell'AUSL interessati dal Servizio (complessivamente, i "**Poli**"), segnatamente:

- a. Casalecchio di Reno (il “**Polo 1**”);
  - b. Pieve di Cento (il “**Polo 2**”);
  - c. Molinella (il “**Polo 3**”);
  - d. S. Pietro in Casale (il “**Polo 4**”);
  - e. Crevalcore (il “**Polo 5**”);
- pertanto, è necessario, contemporaneamente alla stipula della convenzione volta a regolare il rapporto di Concessione relativo al Servizio (la “**Convenzione**”), sottoscrivere un contratto di locazione - e sublocazione, per quanto concerne il Polo 1, ossia Casalecchio di Reno, che non è di proprietà dell’AUSL, la quale ne è locataria - tra le Parti per l’assegnazione alla Società dei Locali (il “**Contratto Locazione**”), a fronte del pagamento di un canone congruo, e la regolamentazione dei reciproci obblighi derivanti da tale locazione e sublocazione, precisando che il Contratto Locazione è assegnato in via diretta, in quanto derivante dall’aggiudicazione – avvenuta con gara – della Concessione e collegato alla Convenzione. Lo stesso potrà essere risolto anticipatamente, qualora venisse meno il rapporto principale di Concessione.

Nell’ottica di migliorare la fruibilità dei Locali, la Società potrà proporre ad AUSL di eseguire alcuni interventi sugli stessi, presentando alla medesima Azienda la descrizione delle opere e il computo metrico estimativo redatto utilizzando il prezzario in vigore della Regione Emilia Romagna (Prezzario Unico Aziende Sanitarie-PUAS) con sconto del 15%. AUSL potrà autorizzare la Società all’esecuzione degli stessi interventi qualora ritenuti indispensabili e compatibili con la programmazione aziendale e con le proprie disponibilità economiche. Il rilascio dell’autorizzazione legittimerà la Società all’esecuzione degli interventi e al rimborso delle spese (come sopra individuate), mediante una proporzionale riduzione del canone di locazione.

Tutto ciò premesso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1) PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto Locazione.

Nel Contratto Locazione, salvo ove diversamente indicato, il riferimento ai giorni si intende effettuato a giorni naturali e consecutivi, da computarsi escludendo il primo e comprendendo l’ultimo, a meno che quest’ultimo non cada in un giorno non lavorativo, nel qual caso la scadenza è posticipata al giorno lavorativo immediatamente successivo.

### **ART. 2) OGGETTO DELLA LOCAZIONE**

L’Azienda concede in locazione al Conduttore, che accetta, i Locali, all’interno dei Poli, così individuati:

- a. Polo 2: i Locali sono identificati catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di (...), al foglio (...), mappale (...), *sub* (...), aventi una superficie di uso esclusivo di mq (...), oltre l’uso delle parti comuni, nello stato di fatto attuale corrispondente alla planimetria allegata al Contratto Locazione (Allegato 2), quale parte integrante e sostanziale;

- b. Polo 3: i Locali sono identificati catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di (...), al foglio (...), mappale (...), *sub* (...), aventi una superficie di uso esclusivo di mq (...), oltre l'uso delle parti comuni, nello stato di fatto attuale corrispondente alla planimetria allegata al Contratto Locazione (Allegato 3), quale parte integrante e sostanziale;
- c. Polo 4: i Locali sono identificati catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di (...), al foglio (...), mappale (...), *sub* (...), aventi una superficie di uso esclusivo di mq (...), oltre l'uso delle parti comuni, nello stato di fatto attuale corrispondente alla planimetria allegata al Contratto Locazione (Allegato 4), quale parte integrante e sostanziale;
- d. Polo 5: i Locali sono identificati catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di (...), al foglio (...), mappale (...), *sub* (...), aventi una superficie di uso esclusivo di mq (...), oltre l'uso delle parti comuni, nello stato di fatto attuale corrispondente alla planimetria allegata al Contratto Locazione (Allegato 5), quale parte integrante e sostanziale.

L'Azienda concede, inoltre, in sublocazione al Conduttore, che accetta, i locali all'interno del Polo 1, di cui la stessa AUSL detiene la disponibilità come locataria, come di seguito individuati: i Locali sono identificati catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di (...), al foglio (...), mappale (...), *sub* (...), aventi una superficie di uso esclusivo di mq (...), oltre l'uso delle parti comuni, nello stato di fatto attuale corrispondente alla planimetria allegata al Contratto Locazione (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale. La sublocazione avviene alle medesime condizioni della locazione relativa ai restanti Locali, fermo restando che la stessa cesserà ove il contratto di locazione in capo all'Azienda venga a cessare, per qualsiasi motivo. In tal caso, si applica l'art. 5) del Contratto Locazione.

Il Conduttore è autorizzato ad acquistare e ad installare, a proprie spese e rischio, le apparecchiature, i mobili e l'arredo necessari al fine di rendere i Locali idonei allo svolgimento del Servizio, secondo quanto specificato nel Capitolato Servizi e nella Convenzione.

### **ART. 3) DESTINAZIONE ED USO DELLA COSA LOCATA**

I Locali sono dati ed accettati in locazione e sublocazione, esclusivamente, per lo svolgimento delle attività indicate in premessa, ossia ai fini dell'esecuzione del Servizio, comprese le Prestazioni Funzionali, e dello svolgimento di Attività Private Autorizzate, secondo quanto previsto dal Capitolato Servizi e dalla Convenzione.

Il Conduttore è tenuto alla riconsegna dei Locali - liberi da persone e da cose, fatto salvo quanto espressamente pattuito in sede di Convenzione -, anche anticipatamente rispetto alla durata prevista dal successivo art. 4) del Contratto Locazione, qualora, indipendentemente dalle specifiche ragioni, l'erogazione del Servizio, da parte dello stesso Conduttore, dovesse cessare, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione.

È vietato ogni altro e diverso uso, anche parziale e temporaneo, a pena di risoluzione immediata del Contratto Locazione, a norma dell'art. 1456 del codice civile ("**Cod. civ.**"), con danni e spese a carico del Conduttore.

#### **ART. 4) DURATA DELLA LOCAZIONE E RECESSO DEL CONDUTTORE**

La locazione ha decorrenza dal (...), con scadenza al (...).

Alla scadenza, il Contratto Locazione potrà essere rinnovato, in caso di proroga della Concessione, per un ulteriore periodo pari a quello della stessa proroga della Concessione, nei casi ivi previsti, alle medesime condizioni di base, fatta salva l'eventuale ridefinizione dei contenuti economici e a condizione che nessuna delle Parti comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata (“**PEC**”) con preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del Contratto Locazione, la propria volontà di non rinnovare lo stesso.

Al termine del periodo contrattuale, se una delle Parti non intende procedere al rinnovo del Contratto Locazione - o nei casi previsti dalla Convenzione -, il Conduttore sarà tenuto alla riconsegna dei Locali al Locatore, nelle medesime condizioni in cui ha ricevuto gli stessi, salvo il normale deterioramento d'uso e quanto previsto dall'art.11) del Contratto Locazione.

#### **ART. 5) RECESSO DEL LOCATORE**

In relazione alla destinazione esclusivamente sanitaria dei Locali oggetto del Contratto Locazione, l'Azienda potrà rientrare nella disponibilità degli stessi in qualsiasi momento, con preavviso di 4 (quattro) mesi, da inviarsi al Conduttore a mezzo PEC, per destinare i Locali ad altre esigenze di natura sanitaria. In tali circostanze, l'AUSL dovrà assicurare al Conduttore idonee soluzioni alternative e similari a quella oggetto del Contratto Locazione e che, comunque, garantiscano al Conduttore stesso la possibilità di erogazione del Servizio, in conformità al Capitolato Servizi, nonché delle Attività Private Autorizzate.

Nel caso in cui non sia possibile individuare soluzioni alternative, il recesso determinerà il contemporaneo recesso del Concedente dalla Convenzione, con le conseguenze ivi previste, nonché il diritto del Conduttore a un equo indennizzo.

#### **ART. 6) CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione e sublocazione (il “**Canone**”) dei Locali, con riferimento ad ognuno dei Poli, è pattuito in:

- a. Polo 1: (...) (in lettere...) euro annui, cui corrisponde un canone trimestrale di euro (...) (in lettere...), da pagarsi in rate anticipate, a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese;
- b. Polo 2: (...) (in lettere...) euro annui, cui corrisponde un canone trimestrale di euro (...) (in lettere...), da pagarsi in rate anticipate, a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese;
- c. Polo 3: (...) (in lettere...) euro annui, cui corrisponde un canone trimestrale di euro (...) (in lettere...), da pagarsi in rate anticipate, a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese;
- d. Polo 4: (...) (in lettere...) euro annui, cui corrisponde un canone trimestrale di euro (...) (in lettere...), da pagarsi in rate anticipate, a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese;

- e. Polo 5: (...) (in lettere...) euro annui, cui corrisponde un canone trimestrale di euro (...) (in lettere...), da pagarsi in rate anticipate, a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.

Il Canone sarà aggiornato in misura pari al 75% (settantacinque per cento), a decorrere dal secondo anno, sulla base della variazione annuale dell'ultimo indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le Parti convengono, inoltre, che qualunque modifica legislativa, relativa alla determinazione dell'ammontare del Canone, nonché all'aggiornamento dello stesso, intervenuta nel corso d'esecuzione del Contratto Locazione, modificherà nel senso indicato dalla legge il contenuto dello stesso, senza che alcuna delle Parti debba espletare alcuna formalità, salvo che questa sia espressamente richiesta dalla legge.

Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in tema di adeguamento all'inflazione e di modifiche normative, il Canone rimarrà fisso e imm modificabile per la durata del Contratto Locazione, fatto salvo il caso in cui siano eseguiti interventi di miglioria, ai sensi dell'art. 11) del Contratto Locazione, nel qual caso si applicano le variazioni calcolate come ivi previsto.

#### **ART. 7) CLAUSOLA RISOLUTIVA**

Il mancato pagamento, totale o parziale, del Canone - nonché degli oneri a carico del Conduttore, di cui alla tabella allegata al Contratto Locazione (Allegato 6), quale parte integrante e sostanziale dello stesso -, entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze previste, costituirà motivo di risoluzione del Contratto Locazione, purché preceduto da messa in mora scritta, da inviarsi al Conduttore, a mezzo PEC.

Nel caso di risoluzione di cui al comma precedente del presente articolo, il Conduttore dovrà trovare una soluzione alternativa per lo svolgimento del Servizio entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione della risoluzione. Alla scadenza di tale termine, l'AUSL procederà alla risoluzione per inadempimento della Convenzione, con le modalità e conseguenze previste dalla stessa.

Ogni eventuale ragione posta a fondamento del mancato pagamento del Canone dovrà essere fatta valere in separato giudizio.

#### **ART. 8) ONERI A CARICO DEL CONDUTTORE**

Le spese relative alla manutenzione dei Locali saranno regolate nel seguente modo:

- a. tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, ivi compresa quella edile ed impiantistica, dei Locali saranno a carico del Conduttore;
- b. le spese di manutenzione straordinaria dei Locali e, in generale, dei Poli, salvo quanto previsto dall'art. 11) del Contratto Locazione, saranno a carico del Locatore.

Spettano al Conduttore le utenze di acqua, riscaldamento, energia elettrica, linee di trasmissione dati e telefono riguardanti i Locali, oltre alle spese relative agli spazi in comune per la quota di competenza, così come quantificate nella tabella di competenza (Allegato 6),

che saranno fatturate oltre IVA, in unica soluzione, in occasione del pagamento del terzo trimestre del Canone relativo ad ognuno dei Poli. Il pagamento avverrà a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

Il Conduttore dovrà provvedere alla pulizia dei Locali.

Il Conduttore si obbliga a tenere indenne l'Azienda dai danni causati ai Locali da allagamento, umidità, uso dell'acqua e dell'elettricità, riferiti esclusivamente agli spazi occupati dallo stesso e direttamente imputabili alla propria responsabilità. Sarà, pertanto, a carico del Conduttore la polizza assicurativa R.C. contro i danni sopra indicati, con clausola di rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dell'AUSL. La suddetta polizza, prestata in esecuzione della Convenzione, è estesa anche alla responsabilità del Conduttore ai sensi del Cod. civ.

Inoltre, il Conduttore provvederà direttamente all'assolvimento degli obblighi relativi ad imposte e tasse allo stesso attribuite per legge.

## **ART. 9) CESSIONE DEL CONTRATTO LOCAZIONE**

È fatto assoluto divieto di cessione, anche parziale, del Contratto Locazione, sia a titolo oneroso, che gratuito.

## **ART. 10) STATO DEGLI IMMOBILI**

Il Conduttore dichiara di aver esaminato i Locali e di averli trovati in normale stato di manutenzione e, quindi, adatti all'uso concordato, obbligandosi a riconsegnarli alla scadenza del Contratto Locazione nel medesimo stato, salvo il normale logorio d'uso e quanto previsto all'art.11) dello stesso.

Inoltre, il Conduttore dichiara che, per quanto, e nei limiti, di sua conoscenza, i Locali sono esenti da vizi che possono pregiudicare la salute di coloro che sono addetti all'esecuzione della Concessione.

## **ART. 11) AUTORIZZAZIONI, INTERVENTI E MANUTENZIONI**

Il Conduttore dovrà, a propria cura e spese, chiedere ed ottenere dalle competenti autorità, tutti i permessi necessari per l'erogazione del Servizio presso i Locali, secondo quanto stabilito nella Convenzione.

Fermo restando quanto stabilito in premessa, ove il Conduttore intenda eseguire opere o interventi, al fine di rendere i Locali maggiormente fruibili per gli operatori e gli utenti del Servizio, e delle Attività Private Autorizzate, lo stesso dovrà:

- a. sottoporre preventivamente il relativo progetto, con descrizione delle opere da realizzare, compreso il relativo computo metrico estimativo, al Locatore, per ottenere la relativa autorizzazione;
- b. farsi carico della produzione della documentazione richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. 502, se necessario, e di tutti i

- permessi, pareri, autorizzazioni eventualmente richiesti in relazione agli interventi da realizzare;
- c. garantire, in corso di esecuzione, la continuità del Servizio e arrecare il minor disturbo possibile allo stesso, nonché adottare ogni accorgimento per evitare danni alle strutture, impianti, strumentazioni e apparecchiature di proprietà del Locatore;
  - d. consentire all'Azienda di poter effettuare controlli periodici sull'andamento dei lavori, e concordarne le modalità, ai sensi dell'art. 12) del Contratto Locazione;
  - e. sottoporre alla valutazione del Locatore il risultato finale degli interventi eseguiti;
  - f. impegnarsi a rimuovere le eventuali criticità che dovessero essere riscontrate dal Locatore nel corso dei controlli, o della valutazione finale, purché motivate e tecnicamente sostenibili;
  - g. garantire la manutenzione straordinaria delle aree oggetto degli interventi per i 2 (due) anni successivi alla conclusione degli stessi.

La valutazione finale positiva, da parte del Locatore, dà diritto al Conduttore di ottenere il rimborso calcolato come in premessa e erogato attraverso una proporzionale riduzione del **Canone** da applicarsi a partire dal primo Canone trimestrale, immediatamente successivo al completamento degli interventi.

Le migliorie derivanti dagli interventi del Conduttore e positivamente valutate dal Locatore resteranno, alla scadenza del Contratto Locazione, trattenute nella proprietà del Locatore, senza ulteriori oneri.

Il Locatore potrà eseguire le riparazioni necessarie, anche se non urgenti, senza obbligo di corrispondere alcun indennizzo al Conduttore, anche se questi, per effetto di esse, subisca disagi e fastidi per non più di 20 (venti) giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Cod. civ..

In caso di limitazioni, o sospensioni, nell'uso dei Locali che dovessero protrarsi oltre 20 (venti) giorni, il Locatore consentirà una conseguente riduzione, o sospensione, provvisoria del Canone, proporzionata all'intera durata di inutilizzo/mancato godimento degli spazi interessati e concessi in locazione, o sublocazione.

Restano ferme, in ogni caso, le conseguenze previste nella Convenzione per il caso di sospensione del Servizio.

## **ART. 12) ISPEZIONE DA PARTE DEL LOCATORE**

Fermo restando quanto previsto nella Convenzione in materia di controlli, il Locatore si riserva il diritto di ispezionare i Locali, possibilmente in orario di lavoro, tramite persone di sua fiducia e con congruo preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, salvo ragioni di urgenza, per le quali sarà consentito l'immediato intervento dei tecnici incaricati dall'Azienda.

## **ART. 13) IMPIANTI**

Il Conduttore si impegna a mantenere gli impianti, eventualmente da lui stesso realizzati, previa autorizzazione scritta del Locatore, in buono stato manutentivo, ad utilizzarli secondo

la normativa vigente o futura, esonerando espressamente il Locatore da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ART. 14) ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA**

Il Conduttore, con la firma del Contratto Locazione, dichiara aver ricevuto l'attestato di prestazione degli edifici dei Poli (...), rilasciati, rispettivamente, in data (...), per il Polo 1, in data (...), per il Polo 2, in data (...), per il Polo 3, in data (...), per il Polo 4 e in data (...), per il Polo 5, unitamente alle informazioni relative, il tutto come riportato in allegato al presente Contratto Locazione (Allegato 7).

#### **ART. 15) ESONERO DI RESPONSABILITÀ**

Il Conduttore, custode della cosa locata o sublocata, esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni, diretti od indiretti, che possano provenirgli da fatto doloso o colposo od omissione di terzi in genere, nonché dei propri associati e delle persone alle quali abbia, comunque, consentito l'accesso all'interno dei Locali concessi in locazione, o sublocazione.

#### **ART. 16) RESTITUZIONE DEI BENI**

Al termine della locazione, o sublocazione, i Locali dovranno essere riconsegnati, liberi e vacui da persone e cose, salvo quanto previsto nella Convenzione in merito alle apparecchiature installate e le relative attrezzature e arredi, e in stato locativo normale, salvo il deperimento d'uso. In caso di consegna in stato di deperimento, non giustificato da un normale uso, il Conduttore sarà ritenuto responsabile dei relativi danni.

#### **ART. 17) ONERI CONTRATTUALI E DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE**

È a carico del Conduttore l'imposta di bollo per il Contratto Locazione.

Le spese di registrazione sono ripartite in parti uguali tra Locatore e Conduttore, il quale ultimo dovrà rimborsarle, a semplice richiesta del Locatore, che si assume l'onere della registrazione.

Per quanto non espressamente previsto nel Contratto Locazione, si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Cod. civ. e dalle specifiche leggi in materia o, in mancanza, dagli usi e consuetudini.

#### **ART. 18) ELEZIONE DI DOMICILIO**

A tutti gli effetti del Contratto Locazione, compresa la notifica degli atti esecutivi, il Conduttore elegge domicilio in (...), indirizzo di PEC (...) e, in caso di variazioni di domicilio, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Bologna.

Foro esclusivo per ogni controversia relativa al Contratto Locazione è il foro di Bologna.

Il Locatore, da parte sua, elegge domicilio in Bologna, via Castiglione n. 29, indirizzo PEC: protocollo@pec.aUSL.bologna.it.

## **ART. 19) MODIFICA DEL CONTRATTO**

Qualunque modifica delle clausole inserite nel Contratto Locazione deve essere espressamente approvata, esclusivamente con atto scritto.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda USL di Bologna

Il Direttore dell'U.O.C. Patrimonio

-----

Per la Società .....

Il Legale Rappresentante

.....

-----

Le Parti dichiarano di essere bene a conoscenza, dopo approfondita lettura, delle clausole del presente contratto, che approvano espressamente e specificamente, in particolare i patti di cui ai punti:

3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17), 18) e 19).

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

Bologna, lì

Allegati:

- 1 - Planimetrie Polo 1
- 2 - Planimetrie Polo 2
- 3 - Planimetrie Polo 3
- 4 - Planimetrie Polo 4
- 5 - Planimetrie Polo 5
- 6 - Tabella condizioni economiche oneri
- 7 - Attestazioni di prestazione energetica

**INFORMATIVA PRIVACY**

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (il “**GDPR**”) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).*” (il “**Codice privacy**”).

### **Finalità del trattamento**

- a. I dati forniti sono acquisiti dalla AUSL per le finalità inerenti le attività di locazione (incluse le finalità amministrativo-contabili e fiscali).
- b. I dati forniti saranno acquisiti dall’Azienda per la stipula del Contratto Locazione, l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto Locazione medesimo.

### **Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

### **Diritti degli interessati**

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti GDPR.

### **Dati trattati**

I dati oggetto del trattamento rientrano nella categoria dei dati anagrafici.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati è effettuato dall’AUSL in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal GDPR, dal Codice privacy e/o dai regolamenti interni.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati possono essere comunicati, per le sole finalità sopra esposte, a:

- a. responsabili e incaricati del trattamento di articolazioni organizzative dell’AUSL;
- b. legali incaricati per la tutela dell’Azienda in sede giudiziaria;
- c. Autorità Giudiziaria, nei casi espressamente previsti dalla legge, o altre Autorità eventualmente competenti;
- d. al Sindaco e al Comune ove sono ubicati i Locali;
- e. ai responsabili esterni di trattamento dei dati personali.

**Periodo di conservazione dei dati**

I dati oggetto del trattamento saranno conservati per un periodo pari a (...).

**Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è l'Azienda.

Responsabile del trattamento è (...).